Pubblicato il 12/02/2019

N. 01854/2019 REG.PROV.COLL. N. 11837/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11837 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Valeria Trovato, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vincenzo Santangelo non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

annullamento (i) del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n. 5848 del 8/3/2018 con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha espresso il giudizio di "non idoneità" della sig.ra Trovato al concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in relazione al parametro: "Bioimpedenziometria PBF 35 v.n. lt;12 e 30BCM 42 v.n. 28) D.P.R. 207 del 17 dicembre 2015); (ii) del verbale n. 27 del 5 marzo 2018 della Commissione medica istituita presso Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco; (iii) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato l'esito positivo della verificazione;

considerato che la parte ricorrente ha notificato il ricorso ad un solo controinteressato;

rilevato che il contraddittorio non risulta integro perché l'atto per motivi aggiunti con cui viene impugnata la graduatoria è stato partecipato ad un solo controinteressato, conseguentemente dispone la integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso, oggetto del presente scrutinio, per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet dell'amministrazione resistente di:

- un sunto del ricorso originario, dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

Conseguentemente, rilevato che il provvedimento escludente, impugnato con il ricorso principale è stato già sospeso con ordinanza n. 172/18, fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 20 marzo 2019; Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione. Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 20 marzo 2019. Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 11 gennaio 2019, 23 gennaio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

12/2/2019 N. 11837/2017 REG.RIC.

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Roberto Vitanza IL PRESIDENTE Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.